

Debiti: cosa fare?



Reagire invece di rassegnarsi

Care lettrici, cari lettori,

Si fa presto a indebitarsi. Contrarre un debito per finanziare l'acquisto di un'auto nuova, di mobili o di un computer è un'operazione quasi all'ordine del giorno. In situazioni normali è possibile ripagare questi debiti in un ragionevole lasso di tempo. Ma quanto fino ad oggi è stato considerato "normale", da domani potrà non esserlo più. Nella vita delle persone possono verificarsi avvenimenti inaspettati che la mutano repentinamente. E' sufficiente ricordare alcune situazioni che potrebbero presentarsi: malattia, disoccupazione, separazione/divorzio. Improvvisamente non si hanno più a disposizione le risorse necessarie per far fronte alle spese ordinarie e i debiti si accumulano. Arrivano per posta ingiunzioni di pagamento con la richiesta di pagare in breve tempo, l'ufficiale giudiziario si presenta a casa vostra e incombe la minaccia del pignoramento dello stipendio o della messa all'asta dei vostri beni.

I collaboratori della Consulenza Debitori della Caritas cercano di aiutare famiglie e singoli indebitati fornendo loro tutte le informazioni necessarie per uscire dalla spirale dei debiti. Per riuscirci i collaboratori hanno bisogno di conoscenze in campo legale, finanziario e sociale. Intendiamo condividere parte delle nostre conoscenze con i lettori di questo opuscolo che è stato studiato per le persone indebitate, per quanti hanno a che fare quotidianamente con questa tematica o semplicemente per chi è interessato, affinché questo tema complesso possa essere compreso al meglio.

L'aiuto e le informazioni fornite da questo vademecum sono molteplici. In maniera molto pratica mostriamo come si possono affrontare le difficoltà finanziarie allorquando si presentano. Avvisiamo su quali sono i campanelli d'allarme da tenere in considerazione per arrestare la crescita dei debiti e forniamo informazioni su temi come la responsabilità patrimoniale, fideiussione, possibilità di regolazione extra-giudiziale dei debiti e molto altro.

Se siete indebitati e sfogliate questa brochure è un buon segno. Significa che state cercando un modo per liberarvene. Lo slogan scelto per presentare questo vademecum è „Reagire invece di rassegnarsi“. Uno dei maggiori problemi è che quando il monte debitorio aumenta le persone che si perdono d'animo e lasciano libero sfogo ai debiti. Ma i consulenti del servizio sanno che ci sono persone che sono riuscite a liberarsi dei debiti.

Speriamo che troverete consigli preziosi e utili informazioni in questo vademecum. I consulenti della Caritas sono a vostra disposizione per chiarire domande e per consulenze.

Dott. Heiner Schweigkofler
Direttore Caritas

Dott.ssa Petra Priller
Responsabile della Consulenza Debitori

Editrice: Caritas Consulenza Debitori
Autore: Dott. Thomas Dusini
Traduzione: Dott.ssa Sara Bonera, Dott. Klaus Thaler
Disegni: Robert Pichler
Grafica: Sabine Raffin
Stampa: Union Druck, Merano

Settembre 2007

Indice

1. Cosa si intende per debito?.....	p. 6
1.1 Segnali d'allarme.....	p. 8
1.2 Il libro contabile.....	p. 10
1.3 Quanto prestito può sopportare una famiglia?.....	p. 13
1.4 Foglio delle annotazioni: dove posso avere debiti?.....	p. 14
2. Responsabilità patrimoniale.....	p. 15
2.1 Privilegio	p. 16
2.2 Pegno.....	p. 17
2.3 Ipoteca.....	p. 18
2.3.1 Classificazione delle ipoteche.....	p. 18
2.3.2 Monetizzazione dell'ipoteca.....	p. 19
3. Fideiussione.....	p. 21
3.1 Portata della fideiussione.....	p. 22
3.2 Revoca e risoluzione del contratto di fideiussione.....	p. 23
3.3 Diritti dei fideiussori.....	p. 23
4. Regolazione extragiudiziale dei debiti.....	p. 25
4.1 Accordo rateale.....	p. 27
4.2 Dilazione.....	p. 28
4.3 Esenzione degli interessi, riduzione degli interessi.....	p. 28
4.4 Conversione dei debiti.....	p. 29
5. Regolazione giudiziale dei debiti.....	p. 30
5.1 Pignoramento presso terzi.....	p. 31
5.2 Pignoramento mobiliare.....	p. 32
5.3 Pignoramento immobiliare.....	p. 36
5.3.1 Dal pignoramento alla vendita - il procedimento esecutivo.....	p. 36
5.3.2 Atto di pignoramento.....	p. 36
5.3.3 Istanza di vendita.....	p. 37
5.3.4 Prima udienza.....	p. 38
5.3.5 Ordinanza di vendita.....	p. 38
5.3.6 Possibilità di regolazione nell'esecuzione forzata.....	p. 39
6. Procedimento di riscossione speciale: la società statale di riscossione delle tasse (Equitalia Alto Adige SPA).....	p. 43
7. Allegati.....	p. 45
7.1. Modelli di lettere.....	p. 45
7.2 Lista dei creditori.....	p. 50
7.3 Indice alfabetico.....	p. 51
7.4 Indirizzi della Consulenza Debitori.....	p. 53

1. Cosa si intende per debito?



Il termine **debiti** può avere più significati: scoperto di conto corrente, apertura di credito in conto corrente, rata di leasing, affitto arretrato, interessi di mora, contributo al mantenimento arretrato, pena pecuniaria, pagamenti supplementari di tasse, contributi sociali maturati, bollette dell'energia elettrica e del gas non pagate, premio assicurativo maturato, anticipo sullo stipendio, ritenuta sullo stipendio, mutuo ipotecario. Queste e tante altre ancora sono le denominazioni riconducibili alla parola "debito".

In generale "contrarre debiti" comporta per il soggetto che si è indebitato l'obbligo di fornire una determinata prestazione in denaro. Nel diritto civile indica l'obbligo di fornire una prestazione certa; normalmente quest'ultima consiste nel pagamento di una somma di denaro che si è precedentemente ottenuta in prestito (mutuo o apertura di credito in conto corrente). I debitori possono essere persone fisiche, imprese private o lo Stato (debiti dello Stato).

Però "contrarre debiti" significa anche che i creditori sono legittimati dalla legge a riscuotere i debiti non pagati mediante l'esperimento di un'azione giudiziale, pignorando lo stipendio, attraverso gli ufficiali giudiziari. Il debitore disattento o moroso

rischia dunque conseguenze spiacevoli e costose, che possono manifestarsi anche a distanza di tempo, qualora si tenti di dimenticare i debiti o semplicemente di non considerare la situazione in cui ci si trova.

Diversamente dalla generazione dei nostri nonni che normalmente si preoccupava di risparmiare in vista di eventuali difficoltà, oggi l'indebitamento è divenuto per molti una condizione di vita „normale“, ad es. anche solo per l'acquisto di un'automobile. Non è detto che ciò sia dovuto ad una difficoltà di pagamento o a problemi per altri debiti. A volte bastano un'informazione scorretta o un calcolo errato (ad es. nella valutazione del costo del credito o di un bilancio revisionale), la concessione di un prestito ad una persona con uno stipendio troppo basso o il verificarsi di un evento imprevedibile (ad es. divorzio, malattia, perdita del posto di lavoro) per far sì che debiti apparentemente innocui si trasformino in gravi problemi finanziari.

Così la restituzione di quanto dovuto diventa molto difficile se non impossibile. Tolate le spese essenziali per vivere (ad es. alimenti, vestiario) e i costi fissi per l'affitto, la corrente e il gas, in certi casi non rimane nulla per saldare i propri debiti. La pressione esercitata dai creditori poi aumenta qualora ci siano arretrati da pagare o il rimborso del debito avvenga in maniera irregolare; si producono ulteriori spese (spese d'ingiunzione, spese dell'ufficio incasso, onorario dell'avvocato) e sorgono nuovi problemi sino ad arrivare al pignoramento giudiziale. Sebbene venga saldata correttamente una parte del debito l'indebitamento totale cresce quando il complesso degli interessi correnti, degli interessi di mora, delle spese giudiziali e di riscossione supera la rata di rimborso. A questo punto il debitore si ritrova insolvente o eccessivamente indebitato.

Per **insolvenza** o **indebitamento eccessivo** si intende l'impossibilità di pagare un debito scaduto entro un termine congruo. Ciò si verifica quando vi è una sproporzione tra i mezzi a disposizione del debitore e la sua situazione di indebitamento. I mezzi del debitore sono principalmente lo stipendio, il patrimonio e la sua affidabilità economica.

È indispensabile avere una visione complessiva dei propri debiti per non finire in questa situazione di indebitamento. A tal fine si può predisporre una "**lista dei creditori**" nella quale menzionare anche tutti gli obblighi periodici. Disporre di un quadro complessivo della situazione permette di agire in maniera finalizzata ed aiuta ad evitare i problemi. In questi casi un aiuto veloce e gratuito è offerto dagli Uffici di consulenza debitori.



1.1 Segnali d'allarme

Quando una persona ha troppi debiti o sta per diventare insolvente si manifestano alcuni **segnali d'allarme** tipici, descritti nel seguito di questa trattazione. Qualora si verificano più segnali d'allarme è opportuno rivolgersi ad un Ufficio di consulenza debitori.

Scoperto di conto corrente permanente

Chi per più di sei mesi all'anno ha un **conto corrente** in rosso, appartiene al gruppo (purtroppo di grandi dimensioni) di persone a rischio. La possibilità di mandare in scoperto il proprio conto corrente dovrebbe utilizzarsi soltanto nei casi di estremo bisogno: ad es. nel caso del rendiconto annuale relativo alla fornitura di energia con un innalzamento dei prezzi o nel caso di un inverno particolarmente freddo che comporti un pesante esborso supplementare. Appena fronteggiata l'emergenza però è necessario far rientrare il conto in rosso il più velocemente possibile - e nelle ipotesi peggiori anche mediante la gratifica natalizia (Tredicesima) o il denaro per le ferie - comunque entro sei mesi.



Consiglio: mandate in scoperto il conto soltanto in casi eccezionali.

Monitorie, solleciti dell'ufficio recupero crediti, di avvocati e del Tribunale

Se continuate a ricevere inviti al pagamento ed i solleciti si rivelano fondati, i guai sono già alle porte! Ancor più nei casi in cui i solleciti vengano inviati da avvocati e/o uffici recupero crediti.

Naturalmente ci sono anche casi in cui le richieste di pagamento risultano infondate. In queste ipotesi va immediatamente chiarito l'errore.

Qualora insorga una vertenza in Tribunale e nutriate dubbi circa la fondatezza della relativa azione giudiziale, è opportuno proporre **opposizione** in sede giudiziale entro i termini previsti per promuovere l'azione. L'assistenza di un avvocato in questi casi è necessaria perché opporsi in giudizio è sensato solo se l'azione promossa nei Vs. confronti appaia priva di fondamento ossia il debito non sussista realmente.



Consiglio: reagire ai solleciti! Mantenete i rapporti per iscritto!

Frequenti conversioni di scoperto di conto in prestito

Abituarsi a vivere con un conto in rosso in casi di emergenza, come per esempio un pagamento supplementare di energia elettrica, può comportare situazioni spiacevoli: oltre il **limite dello scoperto** probabilmente non potrete più ricavare nulla dal conto. Quindi vi troverete a fare ciò che la banca ha sempre consigliato: in caso di difficoltà si

deve cercare il colloquio con la banca. La banca in questi casi consiglia di trasformare lo scoperto di conto in un prestito. In questo modo - suggerisce la banca - potranno essere saldate le bollette dell'energia ed eventuali ulteriori fatture ancora inevase, il conto corrente risulterà in attivo e la restituzione del prestito potrà avvenire in piccole rate mensili addebitate direttamente in conto e con il pagamento di interessi meno gravosi.

Quello che palesemente sembra logico e sensato ad uno sguardo più approfondito si rivela l'inizio di uno sviluppo pericoloso. Gli operatori del servizio consulenza debitori sanno che questo può essere l'inizio della fine finanziaria di una persona. Perché?

- In primis la **conversione dei debiti** nasconde una situazione che non è „normale“: perché il conto è sempre in rosso e perché il limite di scoperto non è più sufficiente per le emergenze? I motivi possono essere vari (riduzione di lavoro, aumento delle spese fisse). Ma questi casi, a ben vedere, sono accomunati da un elemento: evidentemente vengono spesi più soldi di quelli a disposizione grazie allo stipendio ed agli aiuti. La conversione di un debito in un prestito non cambia però la propria „debolezza strutturale“, anzi la rafforza perché il rimborso del prestito non fa che gravare ulteriormente sul budget mensile.
- In secondo luogo se non si pone rimedio alla “debolezza strutturale” della conversione di debiti, il conto raggiunge lo scoperto in modo ancora più veloce e ancora prima lo stato nel quale non avrà alcun valore. Il bisogno, dopo un'altra conversione dei debiti, si ripresenterà presto.
- In terzo luogo le conversioni di debiti non sono così convenienti come sembrano. Soprattutto le società di finanziamento mettono in conto alte spese aggiuntive, ma anche le banche in questi casi spesso chiedono la stipulazione di negozi aggiuntivi, come ad es. un'assicurazione in caso di morte o un'assicurazione in caso di sopravvivenza. Non dimenticate però che ogni negozio aggiuntivo con la banca comporta altresì un carico finanziario supplementare.




Consiglio: cercate di riconoscere e di evitare le soluzioni fittizie!

Negligente gestione delle spese essenziali

Quando vengono trascurati i pagamenti veramente importanti, ci si addentra in un terreno pericolosissimo. Se pagate la carta di credito invece che l'affitto oppure la fattura della ditta di vendita per corrispondenza e non l'assegno di mantenimento il disastro incombe.



Consiglio: pagate in ogni caso l'affitto, le bollette (corrente, gas, acqua, riscaldamento) e il contributo al mantenimento per i figli minorenni.



1.2 Il libro contabile

Molte volte la causa principale delle problematiche debitorie è la mancata considerazione della propria situazione economica così come un rapporto sconsiderato con il denaro. È indispensabile un **bilancio preventivo** di spesa corretto: contribuisce a garantire i bisogni primari, come quelli concernenti il vitto, l'alloggio, la formazione ed il lavoro ed al contempo protegge lo spazio da dedicare alle piacevoli della vita, come l'organizzazione del tempo libero e le ferie.

È proprio con i problemi di debiti che una precisa pianificazione della gestione domestica diviene condizione irrinunciabile per liberarsi dalla spirale dei debiti. La capacità e disponibilità personale a fornire la prestazione costituiscono il presupposto di ogni piano di risanamento tanto nelle ipotesi di rientro extragiudiziale quanto nei procedimenti esecutivi.

Alla base di tutto ciò si pone la conoscenza quanto più possibile esatta ed il rilevamento di tutte le entrate e uscite correnti in un **libro contabile**. Nell'ambito della gestione del bilancio familiare si trovano tante possibilità di risparmiare. A prima vista appare fastidioso annotare regolarmente tutte le entrate e le uscite di bilancio, ma soltanto questo modo permette di chiarire per cosa sono stati spesi i soldi e dove è possibile risparmiare denaro senza „patire“ troppo.

Oltre alla visione completa offerta dalle tabelle di controllo delle entrate e uscite per l'intero anno, Vi suggeriamo alcuni **consigli per il risparmio** che possono essere d'aiuto nella gestione domestica con finanze scarse. Al fine di mantenere l'equilibrio tra entrate e spese a medio e lungo termine il servizio consulenza debitori della Caritas consiglia di rispettare cinque regole generali:

Regola n. 1: Controllo del comportamento di consumo

Ogni persona fa riferimento a determinati modelli di comportamento che vengono acquisiti nel tempo mediante un processo d'apprendimento. In alcune situazioni essi determinano in maniera automatica la nostra condotta. A volte questo può comportare anche delle conseguenze negative, come ad es. quando si tengono comportamenti di consumo costosi che non collimano col bilancio preventivo a disposizione. Ciò, a lungo termine, rischia di ingenerare uno squilibrio tra entrate e spese. Quanto più le abitudini sono radicate tanto più sarà difficile adattarsi in modo flessibile ad una condizione di vita modificata e queste abitudini si trasformeranno in un peso nella vita quotidiana.

Perché è così difficile cambiare il proprio comportamento di consumo?

- I vecchi modelli di comportamento e le abitudini sono profondamente radicate in noi.
- Siamo esposti alla pressione dell'ambiente (famiglia, amici, conoscenti).

- Paura della “discesa sociale”.
- Mancata cognizione della gestione del bilancio familiare e della programmazione delle proprie finanze.
- Pagamenti non in contanti.
- Offerte eccessive e pubblicità aggressiva.
- Piccolezze quotidiane e tentazioni.
- „Trappole di denaro e di spesa“ (spese superflue).

Come posso esaminare il mio *comportamento di consumo*?

Indagando il proprio comportamento di acquisto è possibile creare un rapporto cosciente e meditato con il denaro a vantaggio di tutta la famiglia. Redigere una lista di controllo delle spese fornisce a tal fine utili indicazioni:

- Comprò solo ciò che è scritto nella lista della spesa o beni in più?
- Comprò soltanto prodotti di marca?
- Comprò tutto quello che mi piace?
- Decido in negozio cosa cucinare per oggi?
- Tengo il riscaldamento acceso tutto il giorno affinché sia caldo quando ritorno a casa?
- Arieggio con le finestre spalancate?
- Ho un giorno fisso alla settimana per fare il bucato?
- Telefono quando ne ho voglia, dato che non conosco gli orari con le tariffe più convenienti?

Regola n. 2: Chiarire la situazione finanziaria (libro contabile)

Una corretta **gestione delle spese domestiche** permette di controllare l'andamento dei pagamenti, fornisce informazioni sulla provenienza e l'utilizzazione del reddito familiare, permette il calcolo del denaro utilizzabile al mese, aiuta nell'adeguare le spese alle entrate, contribuisce all'osservanza dei propri obiettivi mensili e aiuta ad evitare che il conto vada in scoperto. Tenere un libro contabile è il presupposto essenziale per ottenere una programmazione efficace a medio e lungo termine delle proprie finanze e patrimonio. In caso di controversia il libro delle spese può fungere anche da base oggettiva ai fini della discussione circa la quantificazione e la destinazione del denaro per le spese della gestione domestica.

Come si realizza un programma per l'economia domestica?

Si devono annotare regolarmente tutte le entrate e le spese. È necessario informarsi circa la possibilità di usufruire di prestazioni economiche suppletive (ad es. sussidi per la famiglia, contributi per l'affitto, assistenza sociale finanziaria, ecc.); in caso positivo va proposta immediatamente la relativa richiesta. Inoltre va suddiviso il denaro per le spese di gestione domestica, in modo da calcolare su base mensile anche i pagamenti da effettuare a trimestre o semestre.

Regola n. 3: Diminuzione dei costi domestici

Mediante determinate misure e l'attuazione di modifiche nella conduzione della casa possono essere diminuite le spese generali da sostenere.



Consiglio: rispettando le seguenti regole potrete risparmiare nel fare la spesa:

- fate la spesa soltanto una volta la settimana;
- programmate in anticipo cosa volete mangiare durante la settimana;
- verificate prima di fare la spesa se esistono offerte speciali;
- stabilite in anticipo il limite massimo che volete spendere;
- scrivete una lista della spesa e comprate soltanto le cose indicate nella lista; non andate a fare la spesa a stomaco vuoto;
- state attenti alle "trappole di denaro", ossia alle spese superflue come ad es. Pay-Tv, telefono e cellulare, assicurazioni inutili, carte di credito;
- confrontate le condizioni del vostro conto corrente con quelle offerte da altre banche.



Consiglio: esiste un importante potenziale di risparmio anche per quanto riguarda i consumi energetici e l'automobile. Nei locali domestici e negli uffici è sufficiente mantenere una temperatura di 20 gradi: regolate di conseguenza il vostro riscaldamento. Se non utilizzate una stanza per un lungo periodo, bastano anche tra i 12 e i 15 gradi. Se sfruttate tutte queste opportunità potrete risparmiare fino al 10 % dei costi per riscaldamento all'anno; se diminuite la temperatura di un grado, potete già risparmiare fino al 6 % dei costi annuali!



Consiglio: per risparmiare l'energia elettrica dovete spegnere gli elettrodomestici non necessari e spegnere la luce quando uscite da una stanza. Avviate la lavastoviglie soltanto quando è piena. Accendete gli elettrodomestici solo quando dovete utilizzarli.

Un fattore di costo sottovalutato è l'**automobile** perchè quasi tutti si dimenticano di calcolare anche la perdita di valore del veicolo. Il prezzo d'acquisto però è un costo che non può essere sottovaluto perchè influisce pesantemente sul bilancio familiare. In media è pari a quasi il 46 % dei costi annuali relativi al veicolo di Euro 5.200,00,-. I costi per la benzina mediamente sono pari al 15 %, meno dunque di quelli per l'assicurazione e per le tasse che sono ca. pari al 28 % delle spese totali nell'anno.

Regola n. 4: Ottimizzare la pianificazione delle finanze per farcela con il proprio stipendio anche in futuro



Consiglio: Alcune precauzioni consentono di essere preparati all'arrivo di spese impreviste:

- fissate determinati pagamenti nei mesi in cui ricevete la 13a e 14a mensilità;
- ripartite il denaro destinato alla gestione domestica per settori (ad es. alimenti, vestiario, tempo libero, salute);
- versate ogni mese una determinata cifra sul libretto di risparmio per far

fronte alle spese ingenti e non fisse (ad es. gasolio da riscaldamento, assicurazioni);

- mettete a parte un “fondo emergenza” per spese imprevedibili (ad es. dentista).

Regola n. 5: Cercare possibilità per aumentare le proprie entrate destinate all'economia domestica

Esiste la possibilità di guadagnare qualcosa in più? O potete esigere delle prestazioni che finora non avete chiesto come ad es. sussidi per la famiglia, contributi per l'affitto, eventuali ammortamenti, ecc.?



1.3 Quanto prestito può sopportare una famiglia?

Ovviamente non può darsi una risposta universale a questa domanda. La risposta dipende dalle entrate presenti e future, dalle spese eccezionali e dal motivo per cui ci si indebita (mantenimento, acquisto o arredamento di una abitazione o degli arredi, bisogni di lusso, ecc.).

Per prima cosa è fondamentale valutare realisticamente le proprie possibilità finanziarie. In questo modo si può valutare quanto denaro può essere costantemente impiegato per ripagare un prestito.

Con l'aiuto di un libro contabile si devono registrare tutte le uscite (affitto, costi accessori, automobile, debiti esistenti, cibo, vestiario ecc.). La somma di tutte le uscite più la rata del nuovo potenziale debito vengono detratte dal reddito mensile netto. La differenza determinatasi ci rivela se la relazione tra la rata del debito ed il reddito rimanente sia ancora sostenibile. Si dovrebbe anche tenere presente che, nel lungo periodo, potrebbero presentarsi anche spese non preventivate quali le spese per il dentista o per l'automobile. Per questo motivo si deve sempre pensare ad un “cuscinetto finanziario”, cioè all'accantonamento di una somma che funga da ammortizzatore per casi come quelli menzionati.



Consiglio: Quando sorgono domande o insicurezze dovete tempestivamente - senza alcun timore - chiedere consiglio ad un esperto; non lasciatevi guidare dal caso se intendete investire bene i vostri soldi.

1.4 Foglio delle annotazioni: dove posso avere debiti?

Agenzia delle entrate

Debiti d'imposta
Sanzioni tributarie
Eccedenze (ad es. assegno familiare ricevuto ingiustamente)

Assicurazioni

Premio assicurativo arretrato
Diritti di regresso

Avvocati

Banche

Conto corrente bancario
Fidi, crediti, prestiti
Carta bancomat o carta di credito
Fideiussioni
Mutui

Beneficiario/i assegno di mantenimento (alimenti)

Figli
Ex- moglie/marito
Provincia di Bolzano (per gli anticipi degli alimenti)

Case editrici

Commercialisti e fiscalisti

Creditori privati

Parenti/ conoscenti

Datori di lavoro

Anticipo sullo stipendio
Mutuo aziendale

Ditta di vendita per corrispondenza, vendita su catalogo

Fideiussori

Fornitori di energia

Arretrati nelle bollette per il consumo di elettricità, gas, riscaldamento

INPS

Medici

ad es. dentista

Locatori

Affitto arretrato appartamento attuale
Affitto arretrato appartamento precedente
Spese condominiali

Ospedali

Ticket

Polizia

Sanzioni-ammende

Provincia di Bolzano, Comuni

Tassa automobilistica (Bollo auto)
ICI
Retta per la scuola materna
Tasse per le acque di scarico
Tassa rifiuti

Servizio di riscossione

Imposte
Tasse
Diritti
Sanzioni

Società di finanziamento

Prestiti
Carte di credito

Società di leasing

Telefono

Telefono fisso
Cellulare
Spese internet

Televisione

Canone annuo Rai
Società di televisione via cavo (ad es. Sky)

Tribunale

Sanzioni
Spese giudiziali

Varie

Commercio al minuto
Centro fitness
Camera di commercio
INAIL
Fornitori
Mobilificio
Mediazione con il partner
Risarcimento danni
Videoteche
E simili

(non sussiste alcuna pretesa di completezza)

2. Responsabilità patrimoniale



Il **debitore** risponde dell'adempimento delle proprie obbligazioni con tutti i suoi beni. In casi eccezionali l'inadempimento comporta l'applicazione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva. Questo si verifica soprattutto in caso di mancato pagamento dei contributi al mantenimento o in caso di bancarotta fraudolenta. L'art. 2740 c.c. recita "Il debitore risponde dell'adempimento delle sue obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri". Inoltre ai sensi dell'art. 2741 c.c. "I creditori hanno eguale diritto di essere soddisfatti sui beni del debitore, salve le cause legittime di prelazione. Sono cause legittime di prelazione i privilegi, il pegno e le ipoteche".

I creditori naturalmente vogliono tutelare il proprio diritto nei confronti del debitore perché quest'ultimo può tanto in mala fede quanto in buona fede (ad es. investimenti in borsa) diminuire o accrescere i propri beni o addirittura oberarsi di debiti. Il creditore inoltre vuole tutelare il proprio credito nei confronti di altri eventuali creditori, i quali possano improvvisamente intervenire nel corso di una esecuzione forzata individuale o collettiva (concorso), chiedendo la soddisfazione proporzionalmente al proprio credito. Al riguardo i creditori possono ricorrere agli istituti del privilegio, del pegno e dell'ipoteca. In tale contesto si parla di **creditori chirografari** e **creditori privilegiati**: i primi sono i creditori con crediti normali e senza privilegio, i secondi sono creditori che vengono soddisfatti prima degli altri anche se il loro debito è un debito posteriore.



2.1 Privilegio

Il **privilegio** è accordato dalla legge al creditore in considerazione della causa del credito. Concede al creditore un diritto di soddisfazione privilegiata nei confronti dei debitori chirografari sui beni mobili ed immobili. Il privilegio opera nei confronti di tutti i debitori indipendentemente dal momento in cui il diritto sia sorto e dalla fondatezza della pretesa dei restanti creditori, i quali si siano garantiti una soddisfazione in via privilegiata ad es. con il pegno o l'ipoteca.

I privilegi si distinguono in generali e speciali: i primi si esercitano su tutti i beni mobili del debitore, i secondi su determinati beni mobili o immobili.

Sono numerosi i casi in cui la legge concede un privilegio; da rilevare sono i seguenti privilegi generali sui beni mobili: spese funebri, spese di infermità, mantenimento, stipendi, paghe, TFR, onorari dei liberi professionisti, provvigioni, tributi, contributi previdenziali.

I privilegi speciali su determinati beni mobili servono ad estinguere i seguenti debiti: spese giudiziali, tributi indiretti, imposta sul reddito, crediti dell'albergatore o del locatore.

I privilegi speciali su determinati beni immobili soddisfanno i crediti del creditore che abbia sostenuto delle spese giudiziarie nell'interesse comune degli altri creditori. Sono privilegiati nei confronti di tutti gli altri crediti, anche rispetto ai crediti ipotecari (art. 2770 c.c.).


Esempio 1): acquisto di macchine e patto di riserva di proprietà

Un artigiano acquista una macchina costosa; la banca finanzia l'acquisto e chiede contemporaneamente la trascrizione in apposito registro tenuto nella cancelleria del Tribunale della riserva di proprietà (art. 1524 c.c.). Alla banca viene concesso un privilegio sulla macchina finanziata.

Esempio 2):

Il creditore che ha dato inizio ad un pignoramento e ha ricevuto dall'ufficiale giudiziario un verbale di pignoramento negativo, vanta un privilegio in un eventuale successivo pignoramento.


2.2 Pegno



Il **pegno** è un diritto reale su beni di valore o su beni di natura accessoria che viene costituito per contratto o per testamento e che tutela un credito. Il creditore che è titolare di un diritto di pegno, se il suo credito non viene pagato, può alienare il bene per soddisfarsi sul ricavato.

Da questa definizione discendono i seguenti principi:

- 1) Il pegno è un diritto reale che si costituisce con una dichiarazione di volontà e con la consegna della cosa o del documento al creditore (art. 2786 c.c.). Produce effetti non soltanto fra le parti interessate ma anche nei confronti di terzi. Il creditore pignoratizio può esercitare anche l'azione di rivendicazione se i crediti non vengono soddisfatti dal debitore (art. 2789 c.c.).
- 2) Possono essere dati in pegno beni mobili o diritti. I debitori possono dare in pegno anche dei diritti che vantano nei confronti di terzi (art. 2800 c.c.). In questo caso il credito del debitore nei confronti di un terzo - soprattutto per debiti pecuniari - viene ceduto al creditore pignoratizio. Ai sensi dell'art. 2800 c.c. al debitore del credito dato in pegno deve essere notificata la costituzione del pegno la quale deve risultare da atto scritto. Se il credito costituito in pegno risulta da un documento (atti, titoli al portatore, girate d'una cambiale) il costituente è tenuto a consegnarlo al creditore (art. 2801 c.c.).
- 3) Il pegno ha carattere accessorio: può sussistere soltanto in relazione ad un credito valido. Il pegno si estingue con l'estinzione del credito. Le opposizioni sollevate contro il credito valgono anche per il pegno; per questo il pegno garantisce solo il credito esistente, inclusi gli interessi e le spese (artt. 2790-2794 c.c.).
- 4) Il creditore pignoratizio può soddisfarsi sul bene dato in pegno, di solito mediante l'esecuzione forzata. Il bene però può anche essere assegnato dal Tribunale in pagamento al creditore. Con l'autorizzazione del Tribunale il pegno può essere alienato o venduto all'asta (artt. 2797, 2798-2804 c.c.).



2.3 Ipoteca

L'**ipoteca** è un diritto di pegno su beni immobili. L'ipoteca è un istituto molto importante nei casi di finanziamento a lungo termine da parte delle banche e nel caso di acquisto o di recupero di un immobile.

L'ipoteca ha i seguenti tratti caratteristici:

- 1) Oggetto dell'ipoteca possono essere soltanto diritti intavolabili o una parte di questi. L'ipoteca si estende anche agli accessori del bene immobile, all'accessione o ai successivi miglioramenti del bene immobile (ad es. quando vengono costruiti nuovi edifici, quando l'edificio viene ristrutturato o sopraelevato). Ai sensi dell'art. 2810 c.c. sono oggetto di ipoteca anche il diritto di usufrutto e di superficie, nonché gli autoveicoli, gli aeromobili e le navi.
- 2) L'ipoteca è un diritto reale: se il credito non viene soddisfatto, il creditore ipotecario può soddisfarsi sul bene ipotecato.
- 3) L'ipoteca ha natura accessoria: può sussistere soltanto in relazione ad un credito valido.
- 4) L'ipoteca è indivisibile: sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
- 5) A differenza dal pegno (garanzia reale su un bene mobile) i beni immobili gravati da ipoteca devono essere indicati in modo preciso e l'ipoteca può essere concessa soltanto per una somma determinata di denaro.
- 6) Principio d'iscrizione: l'ipoteca viene costituita soltanto mediante l'iscrizione nei registri immobiliari (libro fondiario). In seguito all'iscrizione tavolare, il bene immobile esplica la garanzia del credito indipendentemente da chi ne divenga proprietario o possessore. Con l'iscrizione inoltre il diritto del creditore ipotecario viene portato a conoscenza del pubblico. Il credito è così garantito anche nei confronti di terzi.

2.3.1 Classificazione delle ipoteche

Ipoteca legale

L'ipoteca legale viene concessa dalla legge in presenza di determinati presupposti di natura legale e reale a garanzia di un credito. I presupposti sono elencati nell'art. 2817 c.c.. Si noti che l'ipoteca legale deve essere tavolarmente iscritta d'ufficio per il prezzo

d'acquisto del bene ove non risulti dal contratto che il prezzo è stato pagato o che le parti hanno rinunciato espressamente all'iscrizione dell'ipoteca (eventualmente inserire detta formulazione nel contratto).

Ipoteca giudiziale

Ogni sentenza e ogni provvedimento giudiziale cui consegua la condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento del danno è titolo per iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore. Non è necessario che il provvedimento giudiziale sia passato in giudicato. Anche una sentenza appellata o un decreto ingiuntivo opposto costituiscono titolo per l'iscrizione o per la prenotazione del diritto di ipoteca. Le sentenze che prevedono il risarcimento del danno non devono necessariamente determinare l'ammontare dello stesso; è sufficiente la decisione sull'"an debeatur" (è dovuto qualcosa); la condanna che prevede il "quantum" (quanto è dovuto) spesso avviene in un secondo momento o in un processo diverso.

Esempio:

Iscrizione dell'ipoteca a garanzia del versamento dei contributi al mantenimento: in base alla sentenza di separazione la signora X ha diritto a ricevere un contributo al mantenimento da parte del suo ex-marito. La signora X vuole tutelarsi anche per il futuro e chiede in forza della predetta sentenza l'iscrizione di ipoteca giudiziale sul bene immobile dell'ex marito. Se quest'ultimo non paga il mantenimento, la signora X può notificargli l'atto di precetto e cominciare successivamente l'esecuzione forzata.

Ipoteca volontaria

L'ipoteca volontaria viene iscritta a favore dei creditori a garanzia di un credito concesso. Esempio: La banca vuole garantire il mutuo concesso con una ipoteca. Il mutuatario signora X è d'accordo e dunque iscrive ipoteca volontaria a carico del suo immobile al libro fondiario. L'ipoteca volontaria può essere concessa anche da un terzo non-debitore.

Esempio:

Il signor X deve 100 al signor Y. Il signor X non ha proprietà immobiliari, allora il signor Z concede un'ipoteca sul proprio immobile a garanzia della pretesa del signor Y. La concessione dell'ipoteca avviene mediante una dichiarazione di volontà unilaterale del terzo (signor Z) per atto scritto ed autenticato dal notaio. La concessione di un'ipoteca volontaria non può avvenire mediante il testamento.

2.3.2 Monetizzazione dell'ipoteca

Tutti i creditori vantano una pretesa personale a soddisfarsi sul complesso del patrimonio presente e futuro del debitore. L'ipoteca, inoltre, rende il creditore titolare di una pretesa reale a soddisfarsi sul controvalore dell'immobile gravato, in quanto il creditore può chiedere l'esecuzione forzata a carico dell'immobile su cui grava l'ipoteca.

L'**esecuzione forzata** esplica i suoi effetti non soltanto verso il debitore, ma anche nei confronti dei seguenti proprietari:

- 1) il proprietario che ha concesso una ipoteca per un debito altrui;
- 2) il proprietario che ha acquistato l'immobile dopo l'iscrizione dell'ipoteca.

I terzi proprietari hanno due possibilità di sottrarsi all'esecuzione forzata:

- 1) pagare il debito ipotecario;
- 2) liberare l'immobile.

La liberazione dell'immobile da parte del terzo proprietario è sensata solo qualora il valore dell'immobile gravato non sia sufficiente a coprire l'intero credito ipotecario.

Il terzo proprietario dell'immobile gravato da ipoteca per un debito altrui ed il terzo acquirente dell'immobile che hanno soddisfatto il creditore hanno un **diritto di regresso** verso il debitore.

L'ordine per gradi delle ipoteche costituite sul medesimo bene immobile fa riferimento al momento dell'iscrizione dell'ipoteca. L'ipoteca meno recente ha la priorità nei confronti dell'ipoteca più recente.

L'art. 2878 c.c. regola i casi di estinzione dell'ipoteca (ma non del debito). Significativo nella pratica è che le ipoteche si estinguono dopo 20 anni. Per evitare questa prescrizione l'ipoteca deve essere rinnovata prima della scadenza.

Surrogazione del creditore ipotecario insoddisfatto

Se un creditore ipotecario, il quale ha iscritto un'ipoteca sopra uno o più immobili, rimane insoddisfatto perché sul prezzo derivante dalla loro vendita in sede di esecuzione forzata si è in tutto o in parte soddisfatto un creditore ipotecario di rango anteriore (la cui ipoteca si estendeva ad altri beni dello stesso debitore), il primo può surrogarsi nell'ipoteca iscritta a favore del creditore ipotecario soddisfatto al fine di esercitare l'azione ipotecaria su questi altri beni, con preferenza rispetto ai creditori posteriori alla propria iscrizione. Questa disposizione si applica anche ai creditori perdenti per causa di privilegi immobiliari.

Esempio:

La banca A ha un'ipoteca sugli immobili X e Y, di proprietà del signor Mair. Anche la banca B ha iscritto un'ipoteca sull'immobile X del signor Mair ma di grado posteriore. La banca A si soddisfa parzialmente o totalmente nell'esecuzione forzata a carico dell'immobile X. Ciò comporterebbe l'impossibilità per la banca B di soddisfarsi, ma in forza del citato articolo del codice civile la banca B può surrogarsi nell'ipoteca della banca A (che è stata già soddisfatta) a carico dell'immobile Y.

3.Fideiussione



“**Fideiussione**” e “prestare fideiussione” significa impegnarsi con un creditore (ad es. una banca) di un'altra persona garantendogli di pagare i debiti di quest'ultima, rispondendo dell'adempimento di un'obbligazione altrui.

“Fideiussione - ecco c'è un guaio” dice una massima dell'antica Grecia tratta da uno dei sette saggi di Talete di Mileto. La fideiussione è rischiosa, perché spesso i fideiussori danno la propria parola sulla base della sola simpatia personale, senza aver preso seriamente in considerazione che, in concreto, si stanno obbligando a pagare.

La fideiussione viene frequentemente prestata da parte di un familiare (coniuge, genitori, fratelli) o da un amico quando viene concesso un prestito ed apposta in sede di stipula del contratto come se si trattasse di una semplice formalità. Spesso i futuri garanti sono fatti oggetto anche di una considerevole pressione morale a prestare la garanzia. Purtroppo è diffusa la speranza del tutto illusoria che la responsabilità non subentrerà mai. Al contrario i fideiussori si vengono a trovare nella situazione di non poter fare nulla vedendo i debitori rimanere del tutto inerti ed i loro debiti crescere sempre di più. Quando poi il debitore diviene insolubile o non ha intenzione di pagare ecco che la banca si rivolge ai garanti. Questi ultimi pertanto devono pagare non solo

i debiti ma anche la “montagna” di interessi passivi maturati. Per questo il legislatore italiano richiede la forma contrattuale per prestare fideiussione in modo che si possa comprendere che si tratta di una cosa seria e che può prendere una brutta piega. L’art. 1936 c.c. recita “È fideiussore colui che obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui”. Si tenga presente anche l’art. 1937 c.c.: “La volontà di prestare fideiussione deve essere espressa”. L’espressione della volontà si esplica attraverso la sottoscrizione dell’atto di fideiussione.



Consiglio: Prestate fideiussione - se proprio necessario - solo dopo essere stati consigliati ed avere effettuato un esame approfondito delle vostre possibilità e di quelle del debitore principale. Chiarite a voi stessi prima di tutto se effettivamente volete o potete prestare fideiussione, perché rischiate di incorrere in difficoltà finanziarie se garantite con leggerezza o per costrizione.



Consiglio: Fate valere i vostri diritti al fine di ottenere copia integrale del testo del contratto prima di procedere alla sottoscrizione.



Attenzione:

Se nell’atto di fideiussione non è scritto espressamente qualcosa di diverso, i creditori possono rivolgersi direttamente ai fideiussori in caso di ritardo nei pagamenti da parte del debitore, senza dover richiedere la prestazione prima a quest’ultimo. Ciò avviene soprattutto qualora i creditori possano in tal modo ottenere più velocemente il proprio denaro.



3.1 Portata della fideiussione

La fideiussione può riferirsi ad un debito esistente o futuro. Si noti che oltre al capitale originario si devono calcolare anche i costi relativi ad interessi e spese legali. Per questo l’importo complessivo da pagare può essere sostanzialmente più alto rispetto a quello originariamente richiesto.

Ricordate inoltre che i crescenti impegni assunti con la prestazione di una fideiussione obbligano non solo i fideiussori ma anche i loro successori di diritto o eredi solidalmente e indivisibilmente.

Esempio di un testo tratto da un formulario bancario:

“La fideiussione si estende al complesso di quello che deve il debitore principale direttamente o indirettamente per capitale, oltre agli interessi - anche quelli di mora - ed a tutte le tasse, i contributi, gli oneri ed i costi comprese le spese di giustizia sino all'ammontare massimo previsto nel contratto”.



3.2 Revoca e risoluzione del contratto di fideiussione

La revoca della fideiussione è possibile solo ove nel contratto sia stato previsto un diritto alla revoca. Altrimenti la fideiussione è priva di limiti temporali ed irrevocabile. La fideiussione viene meno quando è stata adempiuta l'obbligazione originaria. La fideiussione prestata in favore del coniuge in caso di separazione o divorzio non può essere revocata così come quella prestata in favore di un amico a

seguito della rottura dell'amicizia.

Un contratto di fideiussione può essere risolto per errore o per inganno al pari di ogni altro contratto. Si noti che ciò è possibile solo attraverso le vie giudiziali, che l'onere della prova grava sull'attore e che il tutto comporta una lunga durata processuale ed il pagamento di ulteriori considerevoli costi.



Consiglio: Fatevi necessariamente consigliare qualora sussistano dubbi circa la conformità al diritto di una fideiussione prestata.



3.3 Diritti dei fideiussori

Quando i fideiussori vengono sollecitati dai creditori a provvedere al pagamento possono opporre motivi di diritto o di fatto al pari degli effettivi debitori. Ciò significa che i fideiussori per principio possono sollevare contro i creditori tutte le opposizioni che potrebbero essere fatte valere dai debitori principali. Ad es. i fideiussori possono richiamarsi alla caduta in prescrizione della richiesta.

Se i fideiussori devono pagare i creditori hanno però il diritto di rivalersi nei confronti degli effettivi debitori (**diritto di regresso**).



Consiglio: I fideiussori devono sempre esaminare il contratto di fideiussione e la richiesta che vi è alla base, lasciandosi consigliare in caso di dubbio prima di provvedere al pagamento.

Esempio:

La signora X sottoscrive un atto di fideiussione in favore del marito, il quale è un piccolo imprenditore. Dato che in questo periodo la signora X non dispone di alcun patrimonio, sottoscrive senza pensare alle eventuali conseguenze. Dopo qualche tempo muore il padre della signora X e le lascia in eredità - quale unica figlia - un appartamento. Nel frattempo i coniugi si sono divisi ed intendono separarsi. Inoltre l'ex-marito è costretto a chiudere la propria attività e diviene insolubile. Pertanto la banca risale alla fideiussione prestata dalla signora X e chiede il pignoramento del suo appartamento.



Consiglio: In caso di separazione informate i creditori degli accordi - giudiziali e stragiudiziali - intercorsi con il vostro ex-coniuge. Ove necessario fateli trascrivere anche in registri/ libri pubblici. Solo in questo modo potrete opporli ai creditori.

4. Regolazione extragiudiziale dei debiti



La **regolazione extragiudiziale** dei debiti consiste nella regolazione dei debiti raggiunta senza l'intervento di un giudice. A tal fine è comunque necessario ottenere il consenso dei creditori.

Quando i **debiti** sono in scadenza e non possono venire pagati, i debitori hanno la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria per esigere i propri crediti. Prima però che si arrivi ad un pignoramento trascorre del tempo che - in ogni caso - i debitori dovrebbero sfruttare per cercare di trovare insieme al creditore una soluzione extragiudiziale: da una dilazione sino ad un concordato extragiudiziale.

Solo a seguito di un'analisi approfondita della situazione concreta del cliente si può capire se sia o meno possibile raggiungere una regolazione extragiudiziale dei debiti e l'effettiva utilità della stessa. Presupposto fondamentale per una soluzione durevole consiste nell'essere fortemente decisi e motivati a liberarsi dalla spirale dei debiti. Chiariamo immediatamente l'errore più diffuso e grave: "Fino alla terza **diffida** non succede niente." La verità è che il creditore può sempre azionare i debiti in **scadenza**. Il creditore non necessita di diffidare il debitore, quando il termine di scadenza è stato fissato dalle parti con la stipulazione del contratto (come succede di solito) o se

il termine di scadenza è legato ad una prestazione determinata (ad es. entro 2 settimane dalla consegna). A volte è la legge a fissare il momento della **scadenza**. Se non è stato fissato il termine di scadenza, i creditori con una diffida possono mettere in scadenza in qualsiasi momento il debito. Di solito il pagamento o la controprestazione - volendo adempiere il contratto regolarmente - è in scadenza al più tardi all'arrivo della prima diffida. La diffida inoltre ha un'altra caratteristica: interrompe il termine di prescrizione.



Attenzione:

anche i pagamenti a rate scadono al momento stabilito contrattualmente. Se non si adempie all'obbligo di pagamento anche di una sola rata il creditore può chiedere l'immediata restituzione dell'intero (art. 1819 c.c., **scadenza**). Per il debitore ciò significa che l'intero debito viene messo in scadenza e conseguentemente viene meno il piano finanziario stabilito. Normalmente nel contratto o alle condizioni generali dello stesso è previsto che, in caso di mancato rispetto del termine, si applichino delle spese supplementari per il debitore. Soprattutto le società finanziarie fanno ricorso a queste particolari clausole contrattuali. Il che significa sostenere considerevoli costi aggiuntivi.

Come già accennato - al più tardi al momento del sorgere dei problemi di pagamento o di **insolvenza** - è necessario trattare con i creditori, anche se questi si sono già rivolti ad un avvocato o hanno intrapreso le vie giudiziali. Una **trattativa** ben fatta vale la pena, sebbene a volte manchi la motivazione e il coraggio.

Spesso i debitori si chiedono quale sia il senso delle udienze. Mi devo avvicinare al creditore quando lo stesso con il suo avvocato mi ha costretto ad andare in Tribunale? La risposta a questa domanda non può che essere „sì“. Per comprendere la situazione l'unico modo è mettersi nei panni dell'altra parte che spesso non conosce la posizione concreta del debitore e se questo comprenda o meno la serietà della situazione. Cos'altro dovrebbero fare i creditori se i debitori non pagano e non cercano neanche di contattarli? Possono soltanto diffidare, azionare e pignorare. Il fine delle trattative è proprio la creazione di una nuova base di fiducia per limitare al più possibile i danni e trovare insieme una via d'uscita a tale situazione negativa. Una lettera indirizzata al creditore redatta a regola d'arte o una trattativa personale e abile sicuramente risultano più efficaci che disperarsi mettendo la testa sotto la sabbia o cercare di ingannare i creditori in tutti i modi.

Il fine delle trattative con i creditori è quello di trovare nuovi accordi circa l'estinzione dei debiti rimasti aperti. Le possibilità di accordo contemplano il semplice pagamento a rate ma anche una dilazione, la conversione dei debiti sino alla rinuncia parziale da parte del creditore. In ogni caso lo scopo delle trattative deve essere certo e chiaro, la possibilità di argomentare effettiva e la soluzione trovata realmente realizzabile. Non vanno presi in considerazione accordi che non si possono rispettare. Per questo è

importante che i debitori abbiano una visione chiara dell'importo di cui disporre mensilmente per la regolazione dei propri debiti. Fondamentale è avere una visione chiara della propria situazione economica, il che è realizzabile grazie al **libro contabile**. Le entrate e le uscite che risultano dal libro delle spese aiutano a valutare realisticamente i propri mezzi finanziari, pertanto vanno presi in considerazione i futuri sviluppi sia positivi che negativi (ad es. aumento di stipendio, perdita del posto di lavoro, riduzione dello stipendio per maternità). Un piano per la regolazione dei debiti, dunque, potrà essere elaborato solo dopo aver considerato tutti questi elementi. E dato che si tratta di una regolazione complessiva della propria situazione debitoria si dovrà tener conto di tutti i creditori. Per questo, nell'ambito di una trattativa, si deve cercare di ottenere l'approvazione del piano da parte di tutti i creditori.



Consiglio: Cercate sempre il dialogo con i vostri creditori nel caso di difficoltà finanziaria!




Attenzione:

La concreta regolazione extragiudiziale dei debiti ed il suo corso si diversificano da caso a caso, ma il modello di base è sempre il seguente:

- 1° passo: inventariare (importo complessivo dei debiti, entrate, uscite...);
- 2° passo: sviluppare una strategia complessiva;
- 3° passo: trattative (formulare accordi sempre per iscritto);
- 4° passo: rispettare gli accordi, tenere aggiornati i creditori;
- 5° passo: in caso di sopravvenienza di nuovi problemi, trattare ulteriormente.

Di seguito vengono descritti gli strumenti utilizzabili nella costituzione di un piano di regolazione dei debiti.




4.1 Accordo rateale

Nel caso in cui il creditore pretenda il pagamento del debito ed il debitore non sia in grado di pagare l'importo complessivo dovuto o la rata concordata, è possibile avviare una trattativa per raggiungere un **accordo rateale** o una diminuzione della rata

concordata. Le spese giudiziali, le sanzioni giudiziali e amministrative, i pagamenti all'intendenza di finanza e all'INPS possono essere effettuati a rate. La **misura delle rate** dipende dalla propria **solvibilità**, dall'importo complessivo del debito, dal numero complessivo dei creditori e dal peso degli interessi. Quanto più è bassa la rata, tanto più tempo richiederà l'estinzione del debito e più alti saranno gli interessi correnti. A volte rate più basse degli interessi correnti possono essere inevitabili ma a lungo termine diventano insensate.

Il presupposto per un accordo rateale duraturo consiste nel tenere un libro preciso di **bilancio preventivo**. Nel libro devono essere calcolate non soltanto le spese essenziali e primarie (vitto, alloggio, ecc.) e le rate mensili concordate, ma anche un margine finanziario minimo.


Qualora sopravvengano difficoltà nel pagamento delle rate concordate, bisogna cercare immediatamente di modificare l'importo delle rate. Al riguardo sia chiaro che il tempo necessario per il pagamento complessivo si allunga, come aumenta l'importo totale da pagare ed il carico complessivo dei costi gravanti sul debitore.



4.2 Dilazione

Le richieste di pagamento inevase devono essere pagate alla **scadenza** prevista, perché in caso di ritardo nel pagamento il creditore è legittimato ad azionare le proprie pretese avviando una causa e intraprendendo la via della procedura esecutiva. Tutto ciò è evitabile raggiungendo un accordo in merito alla **dilazione** del termine. La dilazione permette di posticipare la scadenza del credito o (rimanendo la scadenza originaria) di rinviare il momento in cui il creditore possa far valere in sede giudiziale la propria pretesa. È utile, in particolare, per evitare una pretesa giudiziale del creditore quando sussista una difficoltà finanziaria transitoria. Se l'importo dei pagamenti rateali successivi non diviene più alto, si allunga il periodo di pagamento e crescono gli interessi da sopportare.

La proposta di dilazione del debitore deve contenere una promessa di pagamento vincolante e indicare delle scadenze concrete da rispettare. Una proposta come "Pago quando mi è possibile" non verrà mai accettata dal creditore; del pari una dilazione di pagamento ad un termine molto distante non verrà mai accettata. Normalmente i creditori non aspettano il pagamento successivo più a lungo di sei mesi. Va tenuto ben presente che gli interessi continuano a maturare anche dopo la concessione di una dilazione e conseguentemente si possono accumulare importi notevoli. Spesso perciò è fondamentale trattare con il creditore per un'esenzione dal pagamento degli interessi.




4.3 Esenzione dagli interessi, riduzione degli interessi

Spesso i pagamenti correnti da parte dei debitori non riescono a far fronte nemmeno agli interessi correnti in presenza di debiti e/o interessi alti. I pa-

gamenti effettuati vanno imputati dapprima alle spese, poi agli interessi e soltanto da ultimo al capitale. Argomentando in modo convincente si può trattare con il creditore anche per una **esenzione o riduzione degli interessi**. Per un buon esito l'affidabilità del debitore costituisce elemento decisivo. Una buona **solvibilità** del debitore assicurerà il consenso del creditore, che non vuole certo perdere il cliente. Nei casi di cattiva solvibilità, come in presenza di gravi difficoltà finanziarie o addirittura di insolvibilità, i creditori spesso si accontentano di ricevere almeno le spese e il capitale.

Nell'ipotesi di mora, inoltre, i creditori possono chiedere il pagamento degli **interessi di mora**. Di solito la misura degli interessi di mora viene stabilita nel contratto. In mancanza di un accordo specifico si applicano gli interessi di mora al tasso legale (13,07% nel secondo semestre 2007). In caso di adempimento di un nuovo accordo di pagamento, spesso i creditori più disponibili rinunciano agli interessi di mora (ciò dipende naturalmente anche dalla situazione concreta e dal debitore).



4.4 Conversione dei debiti

Una duratura regolamentazione dei debiti mediante la conversione degli stessi è possibile solo in presenza di un bilancio domestico preventivo e di un piano di pagamento a lungo termine e ponderato. Con debiti comportanti interessi alti o nell'ipotesi di numerosi creditori una **conversione dei debiti** (anche parziale) può essere sensata: non cambia nulla però per quel che riguarda la massa dei debiti. Ad una conversione dei debiti dovrebbero


conseguire condizioni più favorevoli (interessi, entità dell'importo delle rate, garanzie); e ovviamente ai creditori con un'affidabilità minore queste ultime normalmente non vengono concesse. Le proposte di credito in parola, perciò, devono essere verificate con prudenza e raffrontate al carico totale.



Attenzione:

- Fideiussioni: non effettuate una conversione dei debiti se la banca vi chiede la firma di un fideiussore. Attraverso questa soluzione un'altra persona ricadrebbe nella spirale dei debiti.
- Spese: i vecchi concessionari di credito in presenza di determinati contratti di credito possono chiedere interessi e spese aggiuntive in caso di pagamento anticipato.
- „Strozzino“ (società di finanziamento): molte proposte di conversione dei debiti formulate da mediatori di credito spesso si rivelano fittizie, non potendo garantire quel che promettono. Inoltre spesso comportano spese alte, provvigioni e spese di assicurazione, di cui il debitore dovrà farsi carico in aggiunta al prestito concesso.

5. Regolazione giudiziale dei debiti



Quando tutti gli sforzi per una regolazione extragiudiziale dei debiti sono falliti, il creditore può avviare l'esecuzione forzata nei confronti del debitore. Ai sensi dell'art. 2910 c.c. il creditore, per conseguire quanto gli è dovuto, può fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile. Il creditore può scegliere tra diverse **procedure esecutive** (pignoramento presso terzi, pignoramento mobiliare o immobiliare), dando inizio anche a più procedimenti contemporaneamente.



Consiglio: cercate di trattare con i creditori, in quanto fino al pignoramento o alla prima udienza nel pignoramento immobiliare è sempre conveniente.

L'**esecuzione forzata** può essere promossa soltanto in forza di un **titolo esecutivo** per un credito certo, liquido ed esigibile. I titoli esecutivi ai sensi dell'art. 474 c.p.c. sono:

- 1) le sentenze, i provvedimenti e gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva;
- 2) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la stessa efficacia;
- 3) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a

riceverli. Inoltre dal momento dell'entrata in vigore del d.l. 35/2005 sono considerati titoli esecutivi anche le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute, ad es. un contratto di mutuo tra privati, le cui firme siano state autenticate.


Soltanto chi è in possesso di un titolo esecutivo o chi ha ottenuto dal Tribunale tramite il proprio legale un **decreto ingiuntivo** - al quale il debitore non si è opposto entro 40 giorni - può notificare allo stesso l'atto di **precetto**. Dal momento della notificazione del precetto il debitore ha 10 giorni per pagare; se non paga, il creditore può notificare al debitore il pignoramento entro 90 giorni dalla notifica del precetto.

Solo qualora siano ravvisabili obiezioni legali rilevanti al pagamento di quanto ingiunto, perché il debitore sostiene che il pagamento non sia dovuto o l'importo del credito non sia esatto, lo stesso potrà opporsi al decreto ingiuntivo entro 40 giorni dall'avvenuta notificazione del decreto. Trascorsi i 40 giorni senza che il debitore si sia opposto al decreto ingiuntivo, quest'ultimo viene dichiarato esecutivo e non può più essere impugnato.

Se il credito fatto valere dal creditore con il decreto ingiuntivo sussiste, non ha senso ricorrere ai mezzi giuridici (fare opposizione), mentre è indispensabile cercare il confronto con il creditore su delle proposte di pagamento o rivolgersi al servizio consulenza debitori.



Consiglio: Quando si nutrono dubbi circa la correttezza e la legittimità dell'ingiunzione ricevuta, è importante lasciarsi consigliare in diritto. È possibile fare opposizione solo tramite un avvocato.



5.1 Pignoramento presso terzi

Secondo la legge italiana possono essere pignorati i crediti del debitore verso terzi. I crediti del debitore possono essere stipendi, pensioni, crediti bancari, utili aziendali del libero professionista, provvigioni.

Possano essere pignorate anche cose del debitore che sono conservate o utilizzate da terzi.

Il principio è che i crediti possono essere interamente pignorati, ma il legislatore ha stabilito alcuni limiti per il pignoramento di stipendi/salari. Le somme dovute dai privati a titolo di **stipendio/salario** o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impie-

go, comprese quelle dovute a causa di licenziamento (TFR), possono essere pignorate entro il limite della misura di un quinto (20%). I **crediti alimentari** possono essere pignorati fino al 30% (impiegati pubblici) e fino al 50% (impiegati privati). Il limite del 50% non può essere mai superato. Anche le **pensioni** di principio sono pignorabili.

I crediti impignorabili vengono elencati nell'art. 545 c.p.c.. Rientrano in questa categoria tra l'altro i crediti per alimenti.

La forma più importante di pignoramento presso terzi è il **pignoramento dello stipendio/salario**. I crediti che il debitore vanta nei confronti di un terzo (ad es. datore di lavoro) vengono pignorati ed il ricavo viene corrisposto al creditore precedente.

Esempio:

la signora X deve al signor Y una certa somma di denaro. La signora X non può o non vuole pagare; perciò il signor Y pignora lo stipendio della signora X. La signora X vanta dei crediti verso il suo datore di lavoro per il lavoro prestato dalla stessa. A seguito del pignoramento solo una parte di questo credito può essere pagato al signor Y.




Attenzione:

Se è già in corso un pignoramento dello stipendio nella misura di un quinto, gli altri creditori per poter pignorare nuovamente lo stipendio devono attendere che il pignoramento in atto giunga a termine.



Consiglio: cercate fino al momento dell'assegnazione di ottenere la **conversione del pignoramento** presso terzi in un pagamento rateale. Presupposto è il pagamento immediato del 20% del debito e il pagamento del restante importo al massimo in 18 rate mensili.



5.2 Pignoramento mobiliare

Pignoramento mobiliare significa il pignoramento di cose mobili in proprietà del debitore.



Attenzione:

quando si presenta a casa l'ufficiale giudiziario il debitore ha l'ultima possibilità di impedire il pignoramento, pagando a mani dell'ufficiale giudiziario il debito e le spese dovute.

Se ciò non avviene, **l'ufficiale giudiziario** inizia il pignoramento mobiliare. Munito del **titolo esecutivo** e del **precetto** compare di norma in modo del tutto inaspettato a casa del debitore o sul suo posto di lavoro (ad es. per pignorare l'automobile). Può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore, negli altri luoghi di appartenenza dello stesso o sulla persona del debitore osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro. Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario può richiedere anche l'assistenza della forza pubblica.

Nel caso in cui i beni pignorabili si trovino presso terzi (ad es. l'auto del debitore è parcheggiata nel garage di un parente) l'ufficiale giudiziario è munito dalla legge del potere di ispezionare anche locali altrui.

L'ufficiale giudiziario stima e valuta - anche con l'aiuto di esperti - i beni pignorabili. Contestualmente avverte il debitore che lo stesso deve astenersi da qualsiasi atto di disposizione dei beni sottoposti a pignoramento, in quanto destinati a soddisfare il credito indicato nell'atto di pignoramento. L'ufficiale giudiziario deve avvertire il debitore che ai sensi dell'art. 495 c.p.c. può chiedere la **conversione del pignoramento** in un **pagamento rateale**. Questa richiesta deve essere formulata prima della disposizione della vendita o dell'assegnazione delle cose. Inoltre il debitore deve essere invitato ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che - in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto - le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. In quest'ultimo caso il debitore non riesce ad avere conoscenza dello stato del procedimento.

Il pignoramento mobiliare è stato modificato dalla riforma del 2006, la quale ha introdotto la possibilità di un „**pignoramento virtuale**”. Quando l'ufficiale giudiziario non individua beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare le pretese del creditore, deve invitare il debitore ad indicare altre cose pignorabili e il luogo in cui si trovano. Se il debitore non rende immediatamente questa dichiarazione all'ufficiale giudiziario ha tempo 15 giorni per effettuarla presso la sede degli ufficiali giudiziari. È responsabile penalmente il debitore che nasconda dei beni pignorabili o fornisca informazioni false su di essi. Se il debitore dichiara che esistono altre cose di valore (ad es. crediti bancari, crediti verso terzi), queste cose vengono automaticamente pignorate e il debitore non può più disporre di esse.

Inoltre con la riforma del 2006 è stata introdotta un'altra novità: la possibilità per l'ufficiale giudiziario di rivolgersi all'**anagrafe tributaria** o ad altre **banche dati** pubbliche per individuare dei beni pignorabili. A tal fine sono necessarie da un lato l'istanza

del creditore e dall'altro l'insufficienza delle cose pignorabili alla soddisfazione di tutti i creditori. Qualora il debitore sia un imprenditore, l'ufficiale giudiziario può esaminare anche le scritture contabili al fine di individuare le cose ed i crediti pignorabili.

L'ufficiale giudiziario redige **processo verbale** delle operazioni compiute nel quale descrive le cose pignorate, determinandone approssimativamente il presumibile valore di realizzo con l'assistenza, se ritenuta utile, di un esperto stimatore. Inoltre viene redatto processo verbale della relazione delle disposizioni date per conservare le cose pignorate. L'ufficiale giudiziario nomina anche un custode: di solito lo stesso debitore.

Il processo verbale con il titolo esecutivo ed il precetto devono essere depositati in cancelleria entro ventiquattro ore dal compimento delle operazioni. Al momento del deposito è compito del cancelliere formare il fascicolo dell'esecuzione.

Se l'ufficiale giudiziario non trova cose pignorabili, redige un processo verbale negativo, nel quale dà atto che non sono stati trovati beni pignorabili. Ciò non esclude che l'ufficiale giudiziario possa recarsi dal debitore un'altra volta per cercare dei beni pignorabili. Un processo verbale negativo però rappresenta un privilegio nei confronti dei creditori chirografari (creditori non privilegiati).

Il legislatore nell'art. 514 c.p.c. ha elencato le **cose mobili impignorabili**. Fra queste vi sono: l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli da cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi. Tuttavia sono esclusi i mobili, tranne i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato.

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore dopo l'entrata in vigore della riforma del processo civile sono pignorabili nel limite di un quinto.

Spesso ci si chiede se il televisore, l'impianto stereo, l'automobile o il computer siano pignorabili. Si può dire che il televisore e l'impianto stereo sono pignorabili in ogni caso; l'automobile e il computer di norma sono pignorabili, tranne il caso in cui il giudice dell'esecuzione dichiara la parziale impignorabilità dei beni a seguito di istanza del debitore, in quanto indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere di quest'ultimo.

Le restanti cose, trovate dall'ufficiale giudiziario nell'appartamento del debitore o nel luogo dove il debitore svolge la propria attività, sono di principio pignorabili. Se vi siano cose di proprietà di terzi, ne deve essere data immediata comunicazione

all'ufficiale giudiziario. Inoltre è opportuno presentare fatture o altri documenti per provare che non appartengono al debitore. L'ufficiale giudiziario lo annoterà nella relazione ma può - se non individua beni utilmente pignorabili oppure se le cose ed i crediti pignorati appaiono insufficienti a soddisfare le pretese del creditore e in caso di dubbio - pignorare anche le cose di proprietà di terzi. Se vengono pignorate cose appartenenti a terzi, il debitore deve avvisare immediatamente il vero proprietario delle cose, altrimenti deve risarcirgli i danni. Il proprietario della cosa deve chiedere al creditore procedente di sospendere l'esecuzione forzata; se il creditore procedente non sospende l'esecuzione, l'unico rimedio per il vero proprietario è l'azione giudiziale.

Si deve aprire la porta all'ufficiale giudiziario?

Sì, perché, se non si apre la porta, l'ufficiale giudiziario farà forzare la serratura a spese del debitore. Così il debitore si accollerà oltre a tutte le altre spese anche quelle dell'intervento del fabbro e dell'installazione di una nuova serratura.

Quando può essere eseguito il pignoramento?

Il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né al di fuori degli orari indicati dalla legge, salvo che ne sia data autorizzazione dal Tribunale. Il pignoramento di regola non può eseguirsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.


Come può il coniuge del debitore provare che è proprietario del bene da sottoporre o già sottoposto a pignoramento?

Per il coniuge del debitore valgono le stesse regole che si applicano per il terzo ai sensi dell'art. 619 c.p.c.. Il terzo - così come il coniuge - che pretenda di essere il proprietario o di esercitare un altro diritto reale sui beni pignorati, può proporre opposizione con ricorso al giudice dell'esecuzione prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione del bene.

Se i coniugi vivono in regime di separazione dei beni, farà valere la proprietà personale sul bene; se si applica la comunione dei beni, si richiamerà alla comproprietà. In caso di opposizione tardiva - quando in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa - i terzi possono fare valere i propri diritti sulla somma ricavata.

Cosa succede ai beni pignorati?

I beni pignorati vanno messi all'asta nel luogo in cui è avvenuto il pignoramento o in altro luogo. L'importo ricavato viene imputato dapprima alla copertura delle spese di procedura, poi il giudice distribuisce la somma restante tra i creditori che vantano privilegi in ragione dell'ordine di rango. Se non possono essere soddisfatti tutti i creditori, rimane aperto un debito residuo.



5.3 Pignoramento immobiliare

Per **pignoramento immobiliare** si intende l'esecuzione forzata a carico dell'immobile (casa, fondo, appartamento) del debitore al fine di ottenere la soddisfazione di un credito. Oltre ai beni immobili suindicati possono essere sottoposti a vendita forzata anche altri diritti reali del debitore, come ad es. il diritto di usufrutto o il diritto di superficie.

L'entrata in vigore della riforma in materia di **esecuzione forzata** in data 01.03.2006 ha

comportato un mutamento nel regime del pignoramento immobiliare. Il fine della riforma è di accelerare i tempi del procedimento e di allineare i prezzi di vendita ai prezzi di mercato. Per questo sono state introdotte nuove regole, come ad es. l'obbligo di nominare un **custode** per l'immobile e l'obbligo di pubblicare il provvedimento (**istanza di acquisto**) che dispone la vendita e la stima dell'immobile pignorato su appositi siti internet. Inoltre nel caso di un pignoramento che riguardi soltanto una **quota dell'immobile** (ad es. 1/5 di un appartamento o di una particella edilizia) viene automaticamente instaurato un **procedimento di divisione**, se l'immobile è divisibile e se la quota pignorata può essere venduta entro il termine fissato del giudice ed al **prezzo stimato del consulente tecnico**. Se ciò non è possibile, viene messo all'asta l'intero immobile (e dunque anche le porzioni non pignorate) ed il ricavato viene diviso fra i proprietari.



Consiglio: L'ordinanza di vendita e le perizie riguardanti gli immobili si trovano anche sul sito internet www.tribunaledibolzano.net.

5.3.1 Dal pignoramento alla vendita - il procedimento esecutivo

Ogni processo in materia civile - e anche il **procedimento esecutivo** - è costruito sul rispetto di determinati termini. Per le parti processuali è fondamentale osservare questi termini. Così se ad es. non viene osservato il termine entro il quale è possibile chiedere la **conversione del pignoramento** ex art. 495 c.p.c., tale richiesta non può essere più avanzata.

5.3.2 Atto di pignoramento

Il creditore che vuole iniziare un pignoramento immobiliare deve essere in possesso di un valido titolo esecutivo. Rappresenta un titolo esecutivo - come già detto - non sol-

tanto una sentenza, un decreto ingiuntivo, un assegno bancario o una cambiale ma, per quel che riguarda i debiti pecuniari, anche una scrittura privata autenticata.

Con il **precetto** - che deve essere notificato personalmente al debitore - quest'ultimo viene intimato al pagamento della somma dovuta entro 10 giorni dalla notifica del precetto. Se il debitore non paga entro 10 giorni o se non solleva opposizione circa la correttezza formale del precetto entro 20 giorni dalla notifica, il creditore può iniziare il pignoramento entro il termine di 90 giorni dalla notifica del precetto. Il precetto diviene inefficace, se nel termine di 90 giorni non viene avviata l'esecuzione; eventualmente dovrà essere notificato un precetto in rinnovazione al debitore.

L'atto di pignoramento contiene una serie di avvertimenti importanti per il debitore, come ad es. l'avvertimento che può essere chiesta la **conversione del pignoramento** o l'invito ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o di elezione del domicilio.



Consiglio: seguite in ogni caso in questa fase del procedimento l'invito dell'ufficiale giudiziario di eleggere domicilio presso la cancelleria delle esecuzioni. Se non vi attivate in tal senso, le successive notifiche o comunicazioni a voi dirette saranno effettuate presso la cancelleria e non potrete più avere alcuna conoscenza diretta delle ulteriori fasi del procedimento. Ciò può comportare effetti negativi soprattutto in relazione all'esercizio del diritto di opposizione contro le azioni promosse.



Attenzione:

Il precetto è più di una semplice monitoria. Con il precetto si inizia l'esecuzione forzata!

5.3.3 Istanza di vendita

L'istanza di vendita deve essere depositata in Tribunale entro 90 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento. Entro 120 giorni dal deposito dell'istanza il creditore precedente deve depositare presso la cancelleria i documenti necessari. Il termine può essere prorogato per una sola volta ed al massimo per ulteriori 120 giorni. Il Tribunale nomina un esperto per la redazione della perizia, con la quale viene stabilito il valore dell'immobile pignorato. La perizia deve essere depositata in Tribunale almeno 45 giorni prima della data fissata per la prima udienza e notificata sia al debitore che al creditore.



Consiglio: collaborate con l'esperto, altrimenti il Tribunale può nominare un custode dell'immobile che, in seguito, può procedere alla liberazione dell'immobile pignorato.

5.3.4 Prima udienza

La **prima udienza** si tiene entro 90 giorni dal deposito della documentazione relativa all'istanza di vendita. Il Tribunale dispone l'ordinanza di vendita e fissa inoltre i due termini per la **vendita senza incanto** e la **vendita con incanto**. In alternativa può delegare le operazioni di vendita anche ad un libero professionista.

Il Tribunale inoltre può decidere sull'eventuale divisione dell'immobile, nominare un **custode** o disporre la liberazione dell'immobile, negando il diritto di abitazione al debitore.

Gli obblighi del custode sono molteplici e consistono soprattutto nell'amministrazione dell'immobile pignorato. Inoltre deve permettere agli interessati di poter visitare l'immobile e controllare se viene pagato l'eventuale affitto. Procedo alla liberazione dell'immobile in caso di mora nel pagamento o nel caso di scadenza dell'affitto.

5.3.5 Ordinanza di vendita

Il Tribunale o la ditta incaricata di vendere l'immobile fissano il prezzo di vendita dell'immobile, l'ammontare della cauzione, la forma della pubblicazione, il termine entro il quale devono essere proposte offerte d'acquisto irrevocabili ed un termine entro il quale devono essere esaminate le offerte d'acquisto proposte. Se perviene soltanto un'offerta d'acquisto, sarà subito accolta. Qualora l'offerta d'acquisto non superi il prezzo base del 20%, i creditori procedenti o il giudice dell'esecuzione possono optare per la **vendita con incanto**. In tal caso l'offerta viene restituita. Se sono state presentate più offerte si procede con la gara e l'aggiudicazione del bene avviene in modo definitivo. Non esiste infatti alcuna possibilità di aumentare l'offerta formulata.

Se non è stata presentata alcuna offerta la vendita del bene oggetto di pignoramento avviene con incanto. In caso di esito negativo i creditori possono chiedere l'aggiudicazione diretta dell'immobile. L'istanza per l'aggiudicazione diretta deve essere presentata in Tribunale 10 giorni prima dell'udienza fissata per la vendita con incanto. Nel caso in cui l'istanza in questione non venga depositata e l'immobile non possa essere venduto il Tribunale ha diverse possibilità. Lo stesso può:

- ordinare l'amministrazione giudiziaria;
- fissare una nuova udienza per la vendita con l'incanto lasciando il prezzo base inalterato;
- abbassare il prezzo base del 25% e fissare nuovi termini (tra 60 e 90 giorni) per la presentazione di nuove offerte;
- ordinare un nuovo incanto, nel quale il prezzo base rimane inalterato ma altre condizioni mutano (ad es. il termine di pagamento).

Quando l'immobile viene venduto all'incanto è possibile aumentare l'ultima offerta. L'offerta può essere formulata da chiunque ma deve pervenire entro 10 giorni dall'**aggiudicazione** e risultare superiore al prezzo di aggiudicazione di almeno un quinto (20%). Verrà depositata in un plico chiuso e sarà necessariamente accompagnata da una cauzione pari al doppio di quella originaria. Il giudice dell'esecuzione dispone la pubblicazione della nuova ordinanza di vendita, fissa un termine entro il quale possono essere presentate altre offerte e la data della gara. Alla gara possono partecipare tutti i partecipanti del primo incanto tranne la persona che ha depositato l'offerta aumentata e quella che si è aggiudicata il bene al primo incanto. Condizione essenziale è che la cauzione originaria venga raddoppiata.

5.3.6 Possibilità di regolazione nell'esecuzione forzata

L'esecuzione forzata può essere sospesa se:

- il debitore paga l'intero debito entro il giorno dell'asta e tutti i debitori depositano in Tribunale una dichiarazione di rinuncia;
- il debitore, prima che venga disposta la vendita o l'aggiudicazione, deposita una istanza di **conversione del pignoramento** in pagamento rateale. Presupposto fondamentale è che il 20% dei debiti vengano pagati immediatamente ed il resto del debito in massimo 18 rate. Ciò vale non solo per il pignoramento mobiliare ed immobiliare ma anche per il pignoramento presso terzi. I relativi moduli si trovano nella cancelleria delle esecuzioni presso il Tribunale;
- tutti i debitori in possesso di titolo esecutivo chiedono almeno 20 giorni prima dell'asta la sospensione dell'esecuzione per un massimo di 24 mesi. Se non c'è una dichiarazione di rinuncia o una istanza di sospensione, è possibile ottenere un rinvio della esecuzione solo con il consenso degli offerenti;
- nessuno prosegue il **procedimento di divisione** avviato dal Tribunale (art. 630 c.p.c.); entro 10 giorni dalla decadenza del termine di sospensione del procedimento non viene depositata l'istanza da parte dei creditori procedenti ai fini della riassunzione del procedimento.

Per il debitore è importante sapere che:

- se non riesce a procurarsi l'intero importo è comunque sensato che faccia una proposta seria ai creditori. Normalmente i creditori sono disposti a trattare, soprattutto quando il valore dell'immobile risulti pari o inferiore all'importo dovuto ai creditori;
- vale la pena di agire presto: più tempo passa, più spese ci sono. Sono a carico del


debitore tutte le spese del procedimento e le spese legali dei procuratori delle controparti. Ad es. se si trova un accordo con i creditori prima che il consulente tecnico abbia redatto la sua perizia è possibile evitare di pagare la nota spese del consulente che può raggiungere sino al 3% del valore stimato dell'immobile. Nel caso in cui l'asta venga tempestivamente evitata si risparmia sulle spese di pubblicazione della stessa (fino ad Euro 1.500,00 per pubblicazione);

- è consigliato trattare con tutti i creditori che possono chiedere la vendita dell'immobile, ossia i creditori in possesso di titolo esecutivo (sentenza, decreto ingiuntivo), di atto ricevuto da notaio (ad es. contratto di mutuo), di cambiali, assegni o altri titoli privati autenticati. Basta non raggiungere l'accordo anche con un solo creditore perché quest'ultimo possa chiedere l'esecuzione forzata dell'immobile;
- per essere certi di aver contattato tutti i creditori è opportuno verificare presso il Tribunale se altri creditori siano intervenuti nel procedimento o abbiano promosso un procedimento separato;
- gli accordi trovati con i creditori devono avere forma scritta e riportare la sottoscrizione di entrambe le parti, così da evitare spiacevoli sorprese;
- se il debitore non è in grado di procurarsi i soldi necessari è consigliabile che si attivi personalmente per trovare un acquirente dell'immobile. Così la prima asta non andrà deserta ed il prezzo ridotto del 25%. Ciò è utile soprattutto nei casi in cui il valore dell'immobile sia più alto dell'importo dovuto ai creditori.

Per eventuali comproprietari è importante sapere che:


quando l'immobile pignorato risulti in comproprietà - sebbene vi siano **comproprietari** privi di debiti - il Tribunale può vendere l'intero immobile (cioè anche la quota del comproprietario) ai sensi dell'art. 600 c.p.c.. Questo caso si verifica quando non venga chiesta o non sia possibile la divisione materiale del bene. Quando il Tribunale dispone la divisione significa che appare probabile la vendita della quota per il valore stimato.

Dai debiti al pignoramento




Pignoramento immobiliare - dal pignoramento alla vendita con incanto

(presupposto: valido titolo esecutivo)



6. Procedimento di riscossione speciale: la società statale di riscossione delle tasse (Equitalia Alto Adige SPA)



Dal 1 ottobre 2006 la **Equitalia Alto Adige SPA** - società statale per la riscossione dei tributi - riscuote i tributi e i contributi previdenziali. La Alto Adige Riscossioni SPA fino al 1 ottobre 2006 riscuoteva in veste di società affiliata della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.a. detti contributi e la stessa continuerà a farlo anche per il futuro in qualità però di società affiliata della Riscossioni S.p.a. statale.

È importante sapere che la legge n. 248/2005 ha previsto l'ampliamento dei poteri della Riscossioni S.p.a. in ordine alla riscossione di tributi e contributi. La Riscossioni S.p.a. può ricorrere alla banca dati dell'Agenzia delle Entrate e ricevere così informazioni su conti bancari, depositi di titoli e transazioni finanziarie del contribuente.

Per il servizio di riscossione statale vige inoltre una facilitazione nell'ottenere il **fermo amministrativo** dei beni mobili registrati (automobile, camion, nave, ecc.). La Riscossioni S.p.a. può disporre anche senza un provvedimento giudiziale che il debitore moroso non possa più utilizzare questi beni finché non provveda a pagare il proprio debito (e questo già dopo 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale). I debitori morosi vengono avvisati per iscritto del fermo e da quel momento hanno 20 giorni per pagare il debito. Se il debitore non paga entro i 20 giorni, il fermo amministrativo viene iscritto nel registro pubblico ed entra in vigore. Il fermo verrà revocato soltanto quando


il debitore abbia pagato l'intero debito e presentato al pubblico registro automobilistico (PRA) una dichiarazione rilasciata dalla Riscossioni s.p.a. che dispone la revoca del fermo. Anche tutte le spese-extra per la cancellazione dagli atti del concessionario e quelle per la procedura di cancellazione dal registro pubblico saranno poste a carico del debitore moroso.

La Equitalia Alto Adige SPA inoltre può iscrivere ipoteca nel libro fondiario a garanzia del debito d'imposta. Qualora il debito superi l'importo di Euro 8.000,00 e in assenza di pagamento, gli immobili possono essere messi all'asta. La vendita con incanto non si svolge davanti al Tribunale: viene avviato un procedimento d'asta speciale con prezzo base riferito al valore catastale dell'immobile e non al valore di stima del bene rilevato dal perito. Così, spesso, il ricavo dell'asta risulta molto al di sotto del valore di mercato del bene.

Inoltre la Riscossioni S.p.a. può iniziare un pignoramento mobiliare o un pignoramento presso terzi. Anche in questi casi non è necessario un provvedimento del giudice. È sufficiente che la Riscossioni S.p.a. ad es. ordini al datore di lavoro di pagare direttamente in favore della stessa fino al 20 % dello stipendio del debitore moroso. Questa regola non si applica alle pensioni INPS. In questo caso la Riscossioni S.p.a. deve avviare il pignoramento tramite il Tribunale. Infine possono essere pignorati affitti, buoni del Tesoro, titoli bancari.



Consiglio: Prendete sul serio i debiti d'imposta. Cercate di contattare con tempestività l'ufficio competente per concordare un eventuale pagamento rateale, cosa che in seguito non potreste più ottenere. Inoltre in questo modo potete risparmiare tutti costi aggiuntivi in quanto la Riscossioni s.p.a. calcola fino al 5% dell'importo totale dovuto per spese di avvio e gestione pratica. Al momento viene calcolato il 4,65%.



7. Allegati

7.1. Modelli di lettere

In caso di problemi di pagamento è consigliabile rimanere sempre in contatto con i creditori e tenerli sempre al corrente dei fatti. Questo produce fiducia - la base più importante delle trattative. Diventa possibile attraverso una corrispondenza adeguata. Seguono alcuni modelli di lettere da usare in varie situazioni.

Modello di lettera 1 - richiesta stato dei debiti

Questa lettera viene inviata al rappresentante del creditore, dunque ad uno studio legale o ad un ufficio recupero crediti. Qualora non sia intervenuto un avvocato o un ufficio recupero crediti, la lettera va spedita direttamente al creditore.

<Nome debitore>
<Indirizzo>

<Destinatario>
<Indirizzo>

<Luogo, data>

<Nome del creditore, numero pratica>

Distinta dei debiti

Gentili signore, Egregi signori,

a causa della mia critica situazione patrimoniale, sono allo stato impossibilitato a corrispondere l'intero importo dovuto. Ciò nondimeno Vi comunico la mia disponibilità ad addivenire ad una regolazione dei miei debiti. Pertanto Vi chiedo cortesemente di inviarmi una distinta relativa allo stato attuale dei miei debiti, ripartita in capitale, interessi e spese.

Vi prego infine di indicare anche l'attuale tasso di interesse applicato.

Cordiali saluti

<Nome debitore>

Modello di lettera 2 - accordo su un pagamento rateale in caso di debiti “pericolosi”

Questa lettera viene inviata come raccomandata con ricevuta di ritorno al rappresentante del creditore (ad es. ad un avvocato o all'amministratore condominiale per le spese condominiali). Qualora non vi sia alcun rappresentante del creditore, la lettera va spedita direttamente a quest'ultimo.

<Nome debitore>

<Indirizzo>

Raccomandata

<Destinatario>

<Indirizzo>

<Luogo, data>

<Nome del creditore/ del debitore, numero pratica>

Pagamento rateale

Gentili signore, Egregi signori,

a causa della difficile situazione economica in cui mi trovo attualmente, sono purtroppo impossibilitato ad adempiere agli impegni di pagamento assunti.

<Descrizione della situazione patrimoniale: età, entità dell'obbligo di mantenimento, situazione personale, limitazioni di salute (ad es. invalidità), situazione del reddito (disoccupato dal ___ o occupato presso la ditta XY con uno stipendio mensile di Euro ___, importo pignorabile, prova del reddito allegato)>.

I miei debiti ammontano a Euro ___ nei confronti di ___ debitori.

<Causa della difficoltà finanziaria>

A causa di questa preoccupante situazione finanziaria non mi è possibile soddisfare le pretese dei miei creditori in una soluzione unica. Pertanto è fondamentale che io riesca a regolare i miei debiti e, a tal fine, Vi chiedo di concedermi un pagamento rateale mensile per l'importo di Euro ___. Non sono in grado allo stato di corrisponderVi una rata più alta, poiché devo provvedere al pagamento di ulteriori richieste saldando le relative rate. Vi chiedo infine di voler rinunciare al computo degli interessi.

In caso di valutazione positiva della mia proposta riceverete l'importo corrispondente alla prima rata di pagamento il giorno ___ e le rate seguenti il giorno ___ del mese successivo. Un'ulteriore condizione è la rinuncia da parte Vostra ad intraprendere nuovi passi per sollecitarmi al pagamento.

Chiedo la Vostra comprensione e di valutare positivamente la mia proposta.

Cordiali saluti

<Nome cliente>

Allegato:

Certificazione del reddito

Modello di lettera 3 - dilazione e fermo d'interesse

Occorre richiedere al creditore una dilazione nel pagamento del debito quando non si è più in grado di pagare le ulteriori rate stabilite perché sono subentrati nuovi debiti „pericolosi“ che vanno immediatamente saldati. Il termine della dilazione non dovrebbe superare i 6 mesi, altrimenti il creditore difficilmente darà il proprio consenso. Questa lettera deve essere inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al rappresentante del creditore, dunque allo studio legale o all'ufficio recupero crediti. Se non è stato incaricato uno studio legale o un ufficio recupero crediti, la lettera è da spedire direttamente al creditore.

<Nome debitore>

<Indirizzo>

Raccomandata

<Destinatario>

<Indirizzo>

<Luogo, data>

<Nome del creditore / del debitore, numero pratica>

Richiesta di dilazione

Gentili signore, Egregi signori,

a causa della mia difficile situazione economica al momento mi è impossibile riuscire a pagare quanto da Voi richiesto entro il termine stabilito.

<Descrizione della situazione patrimoniale: età, entità dell'obbligo di mantenimento, situazione personale, limitazioni di salute (ad es. invalidità), situazione del reddito (disoccupato dal ___ o occupato presso la ditta XY con uno stipendio mensile di Euro ___, importo pignorabile, prova del reddito allegato>.

I miei debiti ammontano a Euro ___ nei confronti di ___ debitori.

<Causa della difficoltà finanziaria>

Inoltre ho dei debiti esenziali incalzanti <indicare, ad es. affitto da pagare> che devo pagare urgentemente nei prossimi mesi. Pertanto Vi chiedo di dilazionare il credito fino alla <data>. Scaduto questo termine mi rivolgerò nuovamente a Voi per trovare un ulteriore accordo.

Per evitare delle spese non recuperabili Vi chiedo di rinunciare ad intraprendere altre azioni di sollecito nei miei confronti e di rinunciare al computo degli interessi.

Chiedo la Vostra comprensione considerata la mia situazione e di valutare in modo positivo la mia proposta.

Cordiali saluti

<Nome debitore>

Allegato:

Certificazione del reddito

Modello di lettera 4 - dichiarazione di insolvibilità

Questa lettera è prevista per il caso in cui lo stipendio del debitore non sia pignorabile ed anche la parte di stipendio impignorabile risulti insufficiente a regolare tutti i debiti. Questa lettera deve essere inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al rappresentante del creditore, dunque allo studio legale o all'ufficio recupero crediti. Qualora non sia stato incaricato uno studio legale o un ufficio recupero crediti, la lettera è da spedire direttamente al creditore.

<Nome debitore>

<Indirizzo>

Raccomandata

<Destinatario>

<Indirizzo>

<Luogo, data>

<Nome del creditore / del debitore, numero pratica>

Richiesta di rinuncia ad ulteriori azioni di sollecito e rinuncia al computo degli interessi

Gentili signore, Egregi signori,

mi trovo in una situazione patrimoniale molto critica e Vi comunico quanto segue in merito alla mia posizione economica:

<Descrizione della situazione patrimoniale: età, entità dell'obbligo di mantenimento, situazione personale, limitazioni di salute (ad es. invalidità), situazione del reddito (disoccupato dal ___ o in cassa malati dal ___ ecc.), non può essere fatto un pignoramento dello stipendio, certificazione del reddito in allegato>

I miei debiti ammontano a Euro ____. nei confronti di ___ debitori.

Causa della difficoltà finanziaria

Come vedete sono insolubile e Vi chiedo pertanto di rinunciare ad intraprendere altre azioni di sollecito nei miei confronti e di rinunciare al computo degli interessi. Appena la mia situazione finanziaria migliorerà Vi farò una nuova proposta di pagamento.

Chiedo la Vostra comprensione considerata la mia situazione e di valutare in modo positivo la mia proposta.

Cordiali saluti

<nome debitore>

Allegato:

Certificazione del reddito

eventualmente prova della pignorabilità

Modello di lettera 5 - rinuncia al credito

Questa lettera si predispose quando lo stipendio del debitore non è pignorabile e anche la parte di stipendio impignorabile non è sufficiente a regolare i debiti. La situazione non cambierà nei prossimi anni (ad es. a causa dell'età del debitore, problemi di salute). Questa lettera deve essere inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al rappresentante del creditore, dunque allo studio legale o all'ufficio recupero crediti. Qualora non sia stato incaricato uno studio legale o un ufficio recupero crediti, la lettera è da spedire direttamente al creditore.

<Nome debitore>

<Indirizzo>

Raccomandata

<Destinatario>

<Indirizzo>

<Luogo, data>

<Nome del creditore / del debitore, numero pratica>

Richiesta di rinuncia al credito

Gentili signore, Egregi signori,

la mia situazione finanziaria può essere descritta come segue:

<Descrizione della situazione patrimoniale: età, entità dell'obbligo di mantenimento, situazione personale, limitazioni di salute (ad es. invalidità), situazione del reddito (disoccupato dal ___ o sono in cassa malati dal ___ ecc.), non può essere fatto un pignoramento dello stipendio, certificazione del reddito in allegato>.

I miei debiti ammontano a Euro ___ nei confronti di ___ debitori.

<Causa della difficoltà finanziaria>

A causa della situazione suindicata non sono più in grado di soddisfare gli obblighi di pagamento assunti e la mia situazione finanziaria non potrà migliorare prossimamente <indicare le cause>. Pertanto purtroppo non mi è possibile offrirVi un pagamento rateale.

Vi chiedo pertanto di voler rinunciare alla pretesa in quanto non può trovare soddisfazione e di sospendere l'esecuzione forzata.

Vi ringrazio anticipatamente per la Vostra comprensione.

Cordiali saluti

<Nome debitore>

Allegato:

Certificazione del reddito

7.2 Lista dei creditori

Creditori	Rappresentati da (avvocato, ufficio recupero, ufficio riscussioni)	Debito attuale	Eventuale importo delle rate	Corresponsabilità	Annotazioni

7.3 Indice alfabetico

- Accordo rateale: p. 27
- Aggiudicazione: p. 39
- Anagrafe tributaria: p. 33
- Atto di pignoramento: p. 36
- Automobile: p. 12
- Banche dati: p. 33
- Bilancio preventivo: p. 10, 28
- Comportamento di consumo: p. 10, 11
- Comproprietari: p. 40
- Consigli per il risparmio: p. 10
- Conto corrente: p. 8
- Conversione dei debiti: p. 9, 29
- Cose mobili impignorabili: p. 34
- Costi domestici: p. 11
- Crediti alimentari: p. 32
- Creditori chirografari: p. 15
- Creditori privilegiati: p. 15
- Custode: p. 36, 38
- Debiti: p. 6, 14, 25
- Debitore: p. 15
- Decreto ingiuntivo: p. 31
- Diffida: p. 25
- Dilazione: p. 28
- Diritto di regresso: p. 20, 24
- Equitalia Alto Adige SPA: p. 43
- Esecuzione forzata: p. 20, 30, 36
- Esenzione degli interessi: p. 29
- Fermo amministrativo: p. 43
- Fideiussione: p. 21
- Gestione delle spese domestiche: p. 11
- Indebitamento eccessivo: p. 7
- Insolvenza: p. 7, 26
- Interessi di mora: p. 29
- Ipoteca: p. 18
- giudiziale 19
 - legale 18
 - volontaria 19
- Istanza di acquisto: p. 36
- Istanza di vendita: p. 37
- Libro contabile: p. 10, 27
- Limite dello scoperto: p. 8
- Lista dei creditori: p. 7, 50
- Misura delle rate: p. 27
- Monitorie: p. 8
- Opposizione: p. 8
- Ordinanza di vendita: p. 38
- Pagamento rateale: p. 33
- Pegno: p. 17
- Pensioni: p. 32
- Pianificazione delle finanze: p. 12
- Pignoramento: - conversione del: p. 32, 33, 36, 37, 39
- dello stipendio/salario: p. 32
 - immobiliare: p. 36
 - mobiliare: p. 32
 - presso terzi: p. 31
 - virtuale: p. 33
- Possibilità di regolazione nell'esecuzione forzata: p. 39
- Precetto: p. 31, 33, 37

Prezzo stimato del consulente tecnico: p. 36
Prima udienza: p. 38
Privilegio: p. 16
Procedimento di divisione: p. 36, 39
Procedimento esecutivo: p. 36
Procedure esecutive: p. 30
Processo verbale: p. 34
Quota dell'immobile: p. 36
Regolazione extragiudiziale dei debiti: p. 25
Riduzione degli interessi: p. 29
Salario: p. 31
Scadenza: p. 25, 26, 28
Segnali d'allarme: p. 8
Solvibilità: p. 27, 29
Spese essenziali: p. 9
Stipendio: p. 31
Titolo esecutivo: p. 30, 33
Trattativa: p. 26
Tribunale di Bolzano: p. 36
Ufficiale giudiziario: p. 33
Vendita con incanto: p. 38
Vendita senza incanto: p. 38

7.3 Indirizzi della Consulenza Debitori

Bolzano, Via Museo, 50

Tel. 0471 301 185, Fax 0471 328 472

E-Mail: sb@caritas.bz.it

Internet: www.caritas.bz.it

Orari d'apertura: lu - ve: 9.00 - 12.30; gio: 14.30 - 17.00

Merano, Via delle Corse, 52

Tel. 0473 258 757, Fax 0473 258 758

E-Mail: cbw@caritas.bz.it

Orari d'apertura: lu - ve: 9.00 - 12.30

Silandro, via Principale, 131

Su appuntamento telefonico a Tel. 0473 258 757

Brunico, Via Paul von Sternbach, 6

Tel. 0474 413 977, Fax 0474 413 979

E-Mail: cbo@caritas.bz.it

Orari d'apertura: lu - ve: 9.00 - 12.30

Bressanone, Via Capuccini, 2

Su appuntamento telefonico a Tel. 0474 413 977



Ethical Banking

non profit service

**Condividere il presente per costruire
un domani sano, sostenibile e solidale.**

**La Cassa Rurale di Bolzano ha provveduto
a pagare la stampa di questa brochure.
Grazie di cuore.**